

Art. 4 Omologazione campi di gara

Si richiama l'attenzione sull'art. 14 del Regolamento Gare ed in modo particolare **al nuovo comma 2bis, al comma 5 riformulato ed ai commi 1,10, 11 e 15.**

(di seguito si riporta un estratto delle norme sopracitate)

1. *Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV;*
2. *I Comitati per i campionati di loro competenza, su espressa e motivata richiesta degli interessati, possono concedere deroghe ai requisiti ed alle misure fissate nelle Regole di Gioco e nelle norme emanate con le circolari di indizione, ove accertino che nel caso concreto che - in relazione al livello del campionato cui si riferisce la richiesta di omologa - il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti e misure non impedisca il regolare svolgimento del gioco. Laddove il campo di gara per il quale è richiesta l'omologa in deroga sia soggetto a specifiche prescrizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi, la concessione della deroga sarà possibile purché nel rispetto di tali prescrizioni.*
3. *Tutte le società devono rinnovare l'omologazione del campo di gara prima dell'inizio del primo campionato utile.*
4. *Le società che disputano nello stesso impianto più campionati anche regionali e nazionali, devono procedere a detto rinnovo con riferimento al campionato maggiore e far pervenire alla Segreteria del Comitato copia della ricevuta di pagamento della tassa di omologazione almeno 7(sette) giorni prima dell'inizio del primo campionato provinciale cui partecipa.*
5. *La ritardata presentazione della ricevuta di cui al comma precedente, sarà soggetta ad una sovrattassa così determinata:
- **dall'8° giorno alla data di inizio campionato: maggiorazione del 50%;**
- **dalla data di inizio campionato al 31.12.2010: maggiorazione del 100%.***
6. *Per l'esclusivo rinnovo dell'omologazione campo per i campionati provinciali, le società dovranno produrre, almeno 15 giorni prima dell'inizio del campionato, copia della ricevuta di versamento ed una dichiarazione, su carta intestata della società ed a firma del presidente, nella quale si autocertifica che l'impianto non ha subito variazioni rispetto a quanto riportato nel verbale di omologazione. Eventuali discrepanze saranno oggetto di provvedimenti.*
7. *Termini di presentazione:
- **entro il 08.10.2010, quota nominale (Euro 52,00)**
- **dopo il 08.10.2010, maggiorazione del 50%.***
8. *Nel caso che più società utilizzino lo stesso impianto ciascuna dovrà effettuare l'omologazione o il rinnovo del campo di gioco.*
9. *Le società che, per la disputa di un campionato di categoria ottenessero una deroga a giocare in campi non conformi al Regolamento Gare, dovranno, in caso di passaggio alle fasi regionali e/o nazionali, attivarsi per il reperimento di un impianto omologabile secondo i dettami del già citato regolamento Gare.*
10. *I campi di gara dovranno essere a disposizione delle squadre **almeno 30(trenta) minuti prima** dell'orario di inizio previsto dal calendario gare ufficiale. Nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso delle gare successive, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento compreso il protocollo di gioco.*
11. *Come previsto dall'art. 14 del Regolamento Gare, le società hanno l'obbligo di disputare le gare nell'ambito della provincia di appartenenza o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altra provincia previa autorizzazione dell'organismo competente all'organizzazione del Campionato interessato. Invece nel caso di società che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune della provincia contigua a quella di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta, dovranno allegare alla relativa richiesta il parere dell'organo competente all'organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Provinciali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati regionali interessati nel caso la provincia contigua appartenga ad altra Regione.*

Nel caso di parere negativo anche di un solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale.

Art. 8 Segnapunti federale

1. Il segnapunti federale è un tesserato FIPAV con un'età minima di anni 16, 14 per i soli campionati di categoria, che potrà svolgere le funzioni di segnapunti nelle gare casalinghe della società cui è tesserato, dopo aver frequentato il corso di abilitazione/aggiornamento organizzato dal Comitato Provinciale tramite la Commissione Arbitri e dopo aver superato la prevista prova finale.
Possono essere abilitati alle funzioni di segnapunti anche i portatori di handicap fisici. Se il segnapunti federale abilitato dal Comitato provinciale è già tesserato per la società che lo presenta, il tesseramento è gratuito (contributo FIPAV Roma); se, invece, questi non è già tesserato con la società, questa dovrà tesserarlo come segnapunti federale versando alla Federazione il contributo di € 8,00 – causale 10.
2. Le società già in possesso delle tessere di riconoscimento dei propri segnapunti dovranno far pervenire alla C.O.G.P. la conferma, per iscritto, dei nominativi ed i relativi codici per la stagione sportiva 2010/2011 utilizzando l'apposito modulo predisposto.
3. Al modulo di cui al comma precedente dovranno essere allegati anche le ricevute dell'avvenuto versamento di € 6,00(sei/00) per ogni nominativo, quale diritto di segreteria (concorso spese corso aggiornamento). Tale versamento potrà essere cumulativo ma nella causale dovranno essere riportati i codici dei segnapunti tesserati.
4. Le società che intendessero avvalersi di nuovi tesserati sono tenute a presentare, alla segreteria del Comitato Provinciale, copia del versamento di € 15,00(quindici/00) per ciascun nominativo previsto dalla nuova Guida Pratica e dei nominativi dei nuovi segnapunti. Dovranno essere separati i versamenti di rinnovo da quelli di nuova iscrizione.
In assenza del modulo e/o della ricevuta di avvenuto versamento, il segnapunti non verrà considerato operativo.
5. Le società devono assicurare la presenza di un proprio segnapunti federale in ogni gara sul proprio campo, munito di due referti in bianco e con l'obbligo di presentare all'arbitro la tessera unitamente ad un documento di identità e verificare che il nominativo sia stato inserito nel mod. CAM3.
La mancata presentazione della tessera di segnapunti, l'omissione del relativo numero sul referto di gara, la mancata iscrizione del nominativo sul CAMP3 o la non operatività del segnapunti federale costituirà infrazione regolamentare e comporterà una sanzione pari a tre volte l'importo della tassa gara prevista.
6. Le "Regole di Gioco" includono il segnapunti federale nel collegio arbitrale e quindi ci si attende un comportamento idoneo al ruolo che ricopre. Essendo inoltre un tesserato, rimane soggetto alla disciplina sportiva alla stregua di qualsiasi altro partecipante alla gara.

Art. 9 Riconoscimento dei partecipanti alla gara

1. L'arbitro designato a dirigere l'incontro ha l'obbligo di controllare l'identità e di riconoscere tutti i partecipanti alla gara. A questo fine ogni atleta, allenatore, dirigente, medico, fisioterapista e segnapunti deve esibire al direttore di gara il proprio numero di identificazione FIPAV ed un documento di identità in originale che ne consenta il riconoscimento oppure, in alternativa, una autocertificazione che ne attesti l'identità.
2. Sono considerati validi i documenti per il riconoscimento rilasciati dalla Pubblica Autorità, anche se scaduti purché muniti di foto recente che permetta l'identificazione certa del tesserato. Per gli atleti stranieri possono essere accettati documenti d'identità con scrittura straniera ma aventi caratteri di tipo latino oppure il permesso di soggiorno in corso di validità.
3. In ottemperanza alle norme di legge, in caso di mancanza di un documento di identità il Tesserato può ricorrere all'autocertificazione da redigere su carta intestata della società nei termini previsti dall'apposito modello predisposto.
4. L'atleta o l'esercente la potestà genitoriale, per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la corrispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. È

- altresì possibile effettuare l'autocertificazione mediante fotocopia di un documento di identità, purché la fotografia risulti riconoscibile e recente.
5. Resta comunque previsto il riconoscimento diretto da parte dell'arbitro di uno o più partecipanti alla gara. In questo caso l'arbitro deve riportare una propria dichiarazione sul referto di gara o sull'elenco dei partecipanti alla gara stessa della squadra in oggetto.
 6. Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per tutti gli altri partecipanti alla gara.
 7. In caso di accertata frode il colpevole verrà denunciato all'Autorità competente ed agli Organi Giurisdizionali federali.

Art. 10 Secondo Libero

L'utilizzo del Secondo Libero è previsto nei campionati e con i limiti di età seguenti:

- 1^a, 2^a e 3^a Divisione: Under 19 (nate/i 1992 e successivi);
- Under 18 M/F: limite di età del campionato;
- Under 16 F: limite di età del campionato.

Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto max 12 atleti/e senza alcun Libero oppure max 11 atleti/e ed un Libero oppure max 11 atleti/e due Libero, di cui uno/a secondo i limiti di età su riportati.

Ovviamente nel caso di due Libero iscritti a referto, durante la gara potrà entrare in campo soltanto uno/a Libero secondo la normativa attuale; la differenza sta nel fatto che il Libero che può entrare in campo può essere uno dei due iscritti a referto secondo le scelte tecniche dell'allenatore.

A ulteriore precisazione di questa normativa, si comunica che nelle Finali Nazionali dei campionati in oggetto, il Libero e l'eventuale secondo Libero possono essere nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta la durata della manifestazione.

La normativa sul corretto utilizzo del Libero è riportata nelle Regole di Gioco - punto 9 della Casistica della Regola 19.

Art. 12 Dirigente addetto all'Arbitro

1. Permanendo la carenza di organici dirigenziali, il Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia ha stabilito che un segnapunti federale, tesserato anche come dirigente del sodalizio per cui svolge le funzioni di segnapunti, può svolgere anche tali compiti (di conseguenza il nominativo dovrà essere riportato sul CAMP3 anche alla voce in questione).
2. In questo caso il direttore di gara si rivolgerà in tutto e per tutto a questa figura che sarà l'unica responsabile.
3. Si rammenta che il dirigente addetto all'arbitro è un tesserato a tutti gli effetti della società ospitante e come tale deve rispondere del proprio comportamento in termini di disciplina sportiva.
4. L'addetto all'arbitro/segnapunti dovrà essere maggiorenne per poter svolgere ambedue le funzioni.
5. I principali compiti dell'addetto all'arbitro sono i seguenti:
 - accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra ed assisterli nelle operazioni preliminari di controllo prima della gara;
 - essere facilmente reperibile ed intervenire tempestivamente su richiesta degli arbitri;
 - accompagnare a fine gara gli arbitri nello spogliatoio rimanendo a loro disposizione fino al momento dell'uscita dalla palestra.
6. Dovrà essere presente un dirigente addetto all'arbitro ogni volta che la gara viene diretta da un arbitro federale designato dall'apposita Commissione provinciale.

7. Il dirigente addetto all'arbitro è un tesserato a tutti gli effetti della società ospitante e come tale risponde del proprio comportamento in termini di disciplina sportiva.

Art. 14 Giustizia sportiva e provvedimenti disciplinari

1. Per quanto concerne la giustizia sportiva valgono integralmente le norme contenute nei Regolamenti sul tesseramento ed affiliazione, gare e Giurisdizionale emanati dalla Federazione Italiana Pallavolo.
2. Il Giudice Unico provinciale amministra la giustizia sportiva sulla base della documentazione relativa alla gara, compreso il rapporto arbitrale, secondo i dettami dei Regolamenti di cui al comma precedente e della presente circolare.
3. Le decisioni del Giudice Unico vengono pubblicate nel comunicato ufficiale del Comitato.
4. Dal momento dell'affissione all'albo ufficiale del Comitato, ogni decisione del Giudice Unico diventa valida e tutti gli affiliati, eventualmente sanzionati, devono adeguarsi a quanto disposto.
5. I provvedimenti di squalifica, sospensione dell'omologa della gara, gara a porte chiuse, apertura di provvedimenti disciplinari, saranno comunicati per le vie più brevi – telefax, posta elettronica o telegramma – al dirigente della squadra oggetto di provvedimento. Pertanto non saranno accolti eventuali reclami per il mancato ricevimento della comunicazione riguardante i provvedimenti.

Il pagamento delle somme comminate come sanzioni è disciplinato dall'art. 58 del **Regolamento Giurisdizionale che recita :**" 1. La somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dal termine di cui al precedente articolo 27.

2. Se l'associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale , nei campionati in cui tale deposito è previsto.

3. Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l'organismo cui compete l'organizzazione del campionato dispone che l'associato inadempiente al versamento della multa nel termine di cui al precedente articolo 27 non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa, anche a mani dell'arbitro designato alla direzione della gara.

4. L'inadempimento protratto oltre quanto previsto dal precedente comma 3 costituisce causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo.

Detto versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 15° giorno della data di affissione all'albo del comunicato ufficiale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata, per le vie più brevi, alla Segreteria del Comitato Provinciale..

6. Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui sono state comminate; ovviamente fra gare di diversi campionati non c'è sommatoria di richiami, ammonizioni o diffide.
7. Per i soli Campionati di serie Prima Divisione Femminile e Maschile è possibile commutare la sanzione di "1 giornata di squalifica del campo" o di "1 giornata di squalifica per un atleta o per un allenatore", in una sanzione pecuniaria:
 - 1 giornata di squalifica del campo **Euro 150;**
 - 1 giornata di squalifica per un atleta o allenatore **Euro 100.**

Nota: la commutazione del provvedimento non fa perdere la recidiva del sodalizio/atleta/allenatore per un eventuale successivo provvedimento. È ovvio che la Società che si avvale della commutazione non può, per la stagione in corso, usufruire nuovamente di tale possibilità per sé o per il proprio tesserato.

Art. 15 Procedura per il reclamo

1. La proposizione di reclamo preventivo ovvero dell'omologa di una gara è minuziosamente regolata dall'art. 64 del Regolamento Giurisdizionale e da altre norme federali che impongono il rispetto di precisi vincoli formali, per cui si rammenta:

- il reclamo va preannunciato dal capitano in gioco al primo arbitro al momento del verificarsi del fatto che, a parere del ricorrente, può influire sul regolare andamento della gara;
 - il preannuncio del reclamo deve essere fatto annotare, immediatamente, dal primo arbitro sul referto di gara;
 - nel caso in cui la società intenda proseguire l'azione, entro i 15(quindici) minuti successivi al termine della gara, il capitano della squadra o il dirigente accompagnatore deve confermare il reclamo al primo arbitro il quale provvederà ad annotare detta conferma sul referto di gara;
 - la società ricorrente deve inviare, alla segreteria del Comitato Provinciale, a mezzo raccomandata – a mano o A.R – entro le ore 18,30 del primo giorno lavorativo successivo alla gara una relazione secondo cui, a suo avviso, è stato commesso il fatto ed corredata della ricevuta di versamento della relativa tassa.
2. Il reclamo deve essere redatto in duplice copia su carta intestata della società ricorrente di cui la prima copia deve essere inviata al Giudice Unico secondo le modalità di cui al comma precedente, la seconda copia alla controparte interessata. Alla copia inviata al Giudice Unico va, obbligatoriamente, allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa reclamo prevista e la prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte (copia della ricevuta della raccomandata oppure copia della lettera controfirmata).
 3. Gli eventuali reclami indirizzati anche ad altri Organi non preposti (Fiduciario Arbitri, Commissione Gare, ecc.) non saranno presi in considerazione.
 4. Non saranno, inoltre, presi in considerazione reclami proposti da società morose.

Art. 16 Documentazione per la gara

1. Prima di ogni gara, ambedue i sodalizi devono presentare al primo arbitro, almeno 30(trenta) minuti prima dell'inizio previsto dell'incontro, la seguente documentazione:
 - ricevuta dell'avvenuto versamento del previsto contributo gare;
 - modello CAMP3 (elenco atleti partecipanti alla gara) completato in ogni sua parte secondo la procedura on-line;
 - tesseramento e documenti di identità degli allenatori in elenco;
 - copia del modello di tesseramento societario per gli allenatori.
2. Il sodalizio ospitante dovrà, inoltre, presentare:
 - l'originale (o copia autenticata dal C.P.) del verbale di omologazione campo con allegata copia dell'avvenuto versamento del contributo previsto;
 - richiesta di Forza Pubblica (facoltativa).

ELENCO ATLETI PARTECIPANTI ALLA GARA - MODULO "CAMP3" -

E' confermato che le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da scrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, **che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on line – Sezione "Elenco Atleti Partecipanti" senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.**

Le società che non presenteranno il **modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano**, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico Federale per ogni gara in difetto.

Si ricorda che nel CAMP3 possono essere inseriti più di 12/13 atleti/e partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP3 all'arbitro.

In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico federale. Il modulo CAMP3 sarà l'unico documento da presentare agli ufficiali di gara (a parte i documenti d'identità personale) prima dell'inizio di ogni gara di qualsiasi serie e categoria.

3. I sodalizi che presenteranno modelli non conformi sarà applicata una sanzione pari a **20(venti) Euro per ogni modello non conforme.**

4. Nel caso che una società non abbia effettuato il previsto versamento del contributo gara tramite versamento sul ccp, il dirigente accompagnatore della squadra potrà consegnare all'arbitro un assegno bancario non trasferibile intestato al Comitato Provinciale di Gorizia per un importo pari al contributo gara in questione; in questo caso, in sede di omologa, il Giudice Unico comminerà alla società una sanzione pari al doppio del contributo gara. Nell'eventualità che il dirigente non abbia disponibile l'assegno, il Direttore di gara farà disputare ugualmente l'incontro riportando poi il fatto sul referto e sul rapporto di gara. In quest'ultimo caso, in sede di omologa, il Giudice Unico comminerà alla società una sanzione pari a quattro volte il contributo gara dovuto.

Art. 17 Spostamenti gare, orari e campi di gioco

1. La Commissione Organizzazione Gare Provinciale predispose i calendari di gara di tutti i campionati che sono vincolanti per le società che vi partecipano.
2. In caso di gravi e documentati episodi le società possono chiedere alla C.O.G.P. di variare la data, l'orario e/o il campo di gioco.
3. La società che necessita di uno spostamento gara dovrà contattare la squadra avversaria per accordarsi in merito allo spostamento. L'incontro, comunque, dovrà essere disputato necessariamente prima dell'ultima giornata utile disponibile di ogni singolo girone che si sta giocando.
4. **La richiesta, redatta sull'apposito modello e sottoscritta da entrambe le Società, dovrà pervenire alla C.O.G.P. almeno 5(cinque) giorni prima della giornata stabilita per lo svolgimento della gara, con allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo previsto.**
5. **Non saranno prese in considerazione richieste di spostamento gara pervenute su un modello diverso da quello predisposto dal Comitato provinciale e senza la ricevuta di pagamento della relativa tassa.**
La richiesta di spostamento gara se opportunamente documentata è gratuita. In caso contrario sarà soggetta ad una tassa pari a 40,00 € per ogni spostamento.
6. In caso di mancato accordo tra le società, il sodalizio che ha la necessità di spostare una gara può inviare la richiesta secondo quanto indicato nel comma precedente e specificando il diniego della squadra avversaria. La C.O.G.P., in questo caso, valuterà se autorizzare o meno lo spostamento richiesto se ravviserà la congruità delle motivazioni e della documentazione allegata alla richiesta stessa.
7. Le società che non provvederanno a recuperare una gara entro la fine del girone di competenza, oltre alla perdita della stessa a tavolino, saranno ulteriormente sanzionate.
8. L'impiego degli stessi atleti in squadre partecipanti a campionati diversi, in caso di incontri concomitanti, non sarà ritenuto motivo valido per autorizzare lo spostamento di una gara.

CAMPIONATO

PRIMA DIVISIONE Maschile interprovinciale TS e GO

PERIODO DI SVOLGIMENTO	Dal mese di novembre 2010 al mese di maggio 2011, dopo l'inizio del Campionato regionale di serie D
LIMITI DI ETÀ	Per la partecipazione a questo campionato non vi sono limiti di età
FORMULA	Girone unico all'italiana con gare di andata e ritorno.
PROMOZIONI	Le squadre prime classificate della Provincia di Trieste e della Provincia di Gorizia parteciperanno, in qualità di campioni provinciali, al concentramento, insieme alla squadra campione provinciale di Pordenone, per la promozione al campionato regionale di serie D 2011/2012.
RETROCESSIONI	Per il campionato di Prima Divisione maschile non sono previste retrocessioni.
GIORNI E ORARI DI GARA	Dal lunedì alla domenica con orario che sarà concordato in seguito.
RINUNCIA GARE	In caso di rinuncia a disputare una gara non preannunciata, alla squadra rinunciataria verrà comminata una multa pari ad € 100,00 (cento/00) e di € 75,00(settantacinque/00) se preannunciata.
CONTRIBUTO GARE	Il Comitato Provinciale di Gorizia per favorire la partecipazione delle società ha deliberato che i contributi gara sarà di € 38,00 (trentotto/00) per singola gara anziché di € 43,00. Le modalità di versamento del contributo gara saranno comunicate in seguito.

N.B. Stante la carenza dei direttori di gara, in caso di mancanza di un arbitro da designare, la Commissione arbitrale designante provvederà, per tempo, ad avvertire le Società interessate le quali, tramite accordo, potranno disputare ugualmente l'incontro che dovrà essere diretto da un Collaboratore arbitrale. Nel caso che, per improvvisi e non prevedibili accadimenti, il direttore di gara non risulti presente nei 30(trenta) minuti successivi l'ora fissata per l'inizio dell'incontro, la gara potrà essere disputata sempre previo accordo tra le società interessate e diretta da un collaboratore arbitrale presente. In questo caso la società ospitante sarà responsabile della consegna del referto alla C.O.G.P. In assenza di accordo o di collaboratore reperibile la gara verrà ripetuta d'ufficio e la nuova data sarà stabilita dalla C.O.G.P. in accordo tra le due società. In questo caso non sarà corrisposto alcun rimborso e non sarà dovuta alcuna tassa.

Si ricorda che i versamenti dei contributi al Comitato Provinciale FIPAV di Gorizia devono essere effettuati sul **c.c.p. n. 12153490** intestato a: Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di Gorizia via dei Conventi, 22 – 34072 Farra d'Isonzo –

La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata alla segreteria del Comitato stesso oppure inviata via fax al n. **0481.533087**